



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF030

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 9

OGGETTO	ANTIRICICLAGGIO: LE REGOLE TECNICHE PER I COMMERCIALISTI
RIFERIMENTI	DOC. GENNAIO 2019 DEL CNDCEC - D.LGS. 231/2007; D.LGS. 90/2017
CIRCOLARE DEL	15/02/2019

Sintesi: il documento di gennaio 2019 del CNDCEC, in ossequio alle disposizioni recate dall'art. 11 del D.lgs. 231/2007, oggetto di modifiche ad opera del D.lgs. 90/2017, ha approvato le regole tecniche applicabili per gli iscritti all'Albo dei commercialisti e hanno ad oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio:

- valutazione del rischio
- adeguata verifica della clientela
- conservazione dei documenti, dati e informazioni.

In applicazione dell'art. 11 c. 2 D.lgs. 231/2007, a fine gennaio il **CNDCEC** ha approvato dette **regole tecniche rivolte agli iscritti all'Albo** dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, aventi ad oggetto i **seguenti obblighi antiriciclaggio**:

- ➔ **valutazione del rischio** (artt. 15-16 D.lgs. 231/2007)
- ➔ **adeguata verifica della clientela** (artt. 17-30 D.lgs. 231/2007)
- ➔ **conservazione** di documenti, dati e informazioni (artt. 31, 32 e 34 D.lgs. 231/2007).

Nota: le regole tecniche individuano, con riferimento a studi associati e società tra professionisti (STP), le modalità di adeguata verifica e conservazione che consentano la gestione accentrata degli adempimenti.

L'emanazione di tali regole deriva dalle previsioni dell'art. 11 c. 2 D.lgs. 231/2007, il quale prevede che:

- gli **organismi di autoregolamentazione** sono responsabili dell'**elaborazione e aggiornamento di regole tecniche** in materia di:
 - ✓ **procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di antiriciclaggio** cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di **controlli interni**, di **adeguata verifica**, anche semplificata della clientela e **conservazione**
 - ✓ e **garantiscono** l'adozione di misure idonee a **sanzionare l'inosservanza**
 - ✓ e sono **sentiti dall'UIF** per l'adozione e aggiornamento degli **indicatori di anomalia**.

La responsabilità è estesa anche in relazione alla **formazione e aggiornamento** degli iscritti.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

I professionisti obbligati effettuano la **valutazione del rischio** di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo **inerente all'attività**:

- inteso quale **rischio correlato alla probabilità** del verificarsi dell'evento e alle sue conseguenze, nonché l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi,
- onde determinare il **rischio residuo** e adottare **procedure** per la sua **gestione e mitigazione**.

RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO

Nel presupposto che la **valutazione del rischio** rappresenta un **adempimento non delegabile** da parte del professionista, le funzioni del "Responsabile antiriciclaggio" sono quelle di **assistenza al professionista** nella gestione e mitigazione del rischio residuo. L'introduzione di tale figura dipende

- ✓ dalle dimensioni della struttura
- ✓ dal numero dei componenti dello studio
- ✓ dal numero di sedi in cui viene svolta l'attività (per es. 2 o più professionisti richiedono l'introduzione della funzione antiriciclaggio e la nomina del responsabile)

FATTORI DI RISCHIO DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Tipologia di clientela
Area geografica di operatività
Canali distributivi
Prodotti e i servizi offerti

È possibile utilizzare, per valutare il **rischio inerente e residuo e la vulnerabilità**, la seguente scala:

RILEVANZA	Indicatori di intensità
Non significativa	1
Poco significativa	2
Abbastanza significativa	3
Molto significativa	4

Valore del rischio inerente: è determinato dalla media aritmetica dei punteggi dei singoli fattori di rischio.

Il **grado di vulnerabilità** dello studio professionale:

- ➔ **dipende** dall'efficacia dei seguenti elementi:
 - formazione
 - organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela e di quelli relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni
 - organizzazione in materia di SOS e comunicazioni relative alle violazioni sull'uso del contante
- ➔ **è determinato** dalla media aritmetica dei valori attribuiti a ciascuno dei predetti fattori.

RILEVANZA	Valore
Non significativa per presidi completi e strutturati	1
Poco significativa per presidi ordinari	2
Abbastanza significativa per presidi lacunosi	3
Molto significativa per mancanza di presidi	4

La **determinazione del rischio residuo** avviene considerando i valori del rischio inerente e di vulnerabilità, basata su una **ponderazione del 40%** (rischio inerente) / **60%** (vulnerabilità):

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione =40%)	Molto Significativo	2,2	2,8	3,4	4
	abbastanza significativo	1,8	2,4	3	3,6
	poco significativo	1,4	2	2,6	3,2
	non significativo	1	1,6	2,2	2,8
		non significativa	poco significativa	abbastanza significativa	Molto Significativa
		VULNERABILITA' (coefficiente di ponderazione=60%)			

Valori ponderati	Livello di rischio residuo
1 - 1,5	Non significativo
1,6 - 2,5	Poco significativo
2,6 - 3,5	Abbastanza significativo
3,6 - 4	Molto significativo

Una volta stabilito il livello di rischio residuo, il **professionista** attiva le **azioni** per la **gestione/mitigazione** dello stesso.

Nota: la documentazione sull'autovalutazione del rischio va conservata e messa a disposizione delle Autorità appositamente individuate (art. 21, co. 2, lett. a), D.lgs. 231/2007) e degli organismi di autoregolamentazione.

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Come noto, l'obbligo di **adeguata verifica e del titolare effettivo sussiste** in occasione di:

- a) instaurazione di un **rapporto continuativo** o conferimento **dell'incarico** per l'esecuzione della **prestazione professionale**;
- b) **esecuzione di una operazione occasionale**, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di **mezzi di pagamento di importo ≥ € 15.000**.



Operazione occasionale:

- ✓ operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere;
- ✓ prestazione intellettuale o commerciale, comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa al cliente.

Per i **professionisti**, l'obbligo in questione **prescinde** dal:

- **valore della prestazione**, non più ancorato a € 15.000 e
- **tipologia di prestazione** inteso come assolvimento dell'obbligo all'atto dell'instaurazione del rapporto continuativo o conferimento dell'incarico.



Nota: l'unica eccezione prevista dalla norma è quella relativa alla **redazione o trasmissione delle dichiarazioni fiscali** e adempimenti **sull'amministrazione del personale**, per le quali resta l'esonero dall'adeguata verifica.

Gli adempimenti relativi al personale non devono essere intesi come esimente per gli esercenti **l'attività di consulenza in materia di lavoro** che sono comunque obbligati agli adempimenti normativi.

I soggetti obbligati devono dimostrare:



- ➔ alle autorità competenti e agli ordini professionali che le misure di adeguata verifica adottate
- ➔ siano **adeguate al rischio rilevato**.

VALUTAZIONE DEL "RISCHIO INERENTE"


Il **CNDCEC** ha effettuato **l'analisi e la valutazione del rischio** di riciclaggio inerente alle attività professionali, nel rispetto dell'approccio basato sul rischio.



RISCHIO INERENTE: si intende il rischio proprio delle attività svolte dal professionista, considerate per categorie omogenee, in termini oggettivi ed astratti.

TIPOLOGIA	PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO
Collegio sindacale	<p>Per le funzioni di componente di collegio sindacale/sindaco unico senza funzioni di revisione legale in società non coincidenti con soggetti obbligati, sussistono le seguenti ragioni per ritenere che il rischio inerente sia molto basso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dall'atto della nomina il sindaco non svolge una funzione professionale, ma diviene organo endosocietario. <p> Nota: nessuna prestazione professionale esterna, rilevante ai fini antiriciclaggio, può essere configurata nel ruolo di sindaco privo di funzioni di revisione.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le funzioni di controllo antiriciclaggio vengono svolte dalla società di revisione, dal revisore esterno o dai sindaci con funzione di revisione legale quando ad essi venga delegata la specifica funzione; ▪ i sindaci non revisori legali, non effettuando il monitoraggio dei documenti contabili e della gestione di cassa della società, non potrebbero svolgere i controlli sulle irregolarità circa l'uso del contante e dei titoli al portatore e quindi provvedere alle eventuali comunicazioni di irregolarità al MEF; ▪ nei collegi sindacali non è richiesto, ai sensi dell'art. 2397 del C.C., che tutti i componenti siano iscritti negli albi dei dottori commercialisti, avvocati e CDL o nel registro dei revisori legali. Qualora gli adempimenti antiriciclaggio fossero richiesti ai sindaci senza funzione di revisione legale, essi potrebbero dover essere espletati o meno a seconda della posizione del singolo membro dell'organo di controllo, il che sembra illogico e difficilmente giustificabile. <p> Nota: ai componenti del collegio sindacale deve ritenersi equiparata la posizione dei componenti dei Consigli di sorveglianza.</p> <p>Regola di condotta ai fini della adeguata verifica:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> il componente del collegio sindacale senza funzione di revisione legale si limita ad acquisire e conservare copia del verbale di nomina; ricorre l'obbligo di adeguata verifica nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> collegio sindacale delegato ad assolvere anche funzioni di revisione in capo a ciascuno dei membri componenti il collegio, sindaco unico con funzione di revisione. <p>Segnalazione di operazioni sospette: sussiste in capo a ciascun membro del collegio sindacale l'obbligo di SOS a prescindere dallo svolgimento della funzione di revisione.</p>
Visto di conformità	<p>Con l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, il professionista attesta che i dati indicati nella dichiarazione corrispondono agli elementi registrati nella contabilità.</p> <p> Nota: se il professionista tiene anche la contabilità del soggetto, gli obblighi antiriciclaggio sussistono comunque e, quindi, non è necessaria una duplicazione degli adempimenti ad esso riferiti per il solo fatto di aver assunto l'incarico di apposizione del visto.</p> <p>Il professionista non depositario delle scritture contabili che appone il visto di conformità:</p> <ul style="list-style-type: none"> effettua una prestazione professionale con rischio inferiore e, pertanto, non deve ritenersi destinatario degli adempimenti antiriciclaggio che coinvolgono il depositario delle scritture, in quanto lo stesso effettua solo un controllo campionario di mera spunta dei documenti contabili e verifica il corretto trattamento degli stessi ai fini fiscali (non entra nel merito delle operazioni aziendali, come invece fa il professionista che si occupa della contabilità e che registra i fatti aziendali). <p>Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo del cliente.</p>
Interpelli	<p>Il rischio di riciclaggio risulta non significativo in relazione alla predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, inoltrati a Ministeri e Agenzie fiscali in quanto si tratta di documenti presentati sempre in via preventiva.</p> <p>Regole di condotta ai fini dell'adeguata verifica: il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo del cliente.</p>
Quesiti fiscali	<p>Il rischio di riciclaggio risulta non significativo anche con riguardo alle risposte a quesiti fiscali e societari, che i professionisti pongono per conto dei propri clienti ad altri professionisti, con cui viene richiesta quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata.</p> <p> Nota: la risposta, che consiste nel mero inquadramento normativo dell'operazione, ovvero la conclusione che la soluzione prospettata non risponde a norma di legge o a prassi, non conduce di fatto alla conoscenza di operazioni già realizzate e che, tra l'altro, potrebbero anche non realizzarsi.</p> <p>La risposta al quesito o la redazione del parere non comporta alcun coinvolgimento nell'operazione e, in alcuni casi, non conoscono neanche i valori della stessa e dei dati anagrafici dei soggetti coinvolti.</p> <p>Regole di condotta ai fini dell'adeguata verifica: il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo del cliente; restano fermi gli adempimenti prescritti dalla normativa civilistica, sostanziale e processuale.</p>
Incarichi giudiziali	<p>I seguenti incarichi, che derivano da nomine giudiziali nelle quali il professionista si interfaccia con l'autorità giudiziaria, presentano un rischio di riciclaggio non significativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> di curatore, commissario giudiziale/liquidatore in procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative liquidatore di società nominato dal tribunale attività degli amministratori giudiziali commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie incarico di ausiliario del giudice incaricato di perizie e CTU amministratore giudiziario operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili e formazione del progetto di distribuzione incarico di custode giudiziale di beni ed aziende redazione di stime, giurate e non, su incarico dell'autorità giudiziaria componente Organismo di Composizione della Crisi.

	<p>In tali incarichi il professionista, nelle relazioni tecniche all'autorità giudiziaria, evidenzia anche le eventuali irregolarità civili e penali riscontrate e, quindi, anche le anomalie ai fini dell'antiriciclaggio.</p> <p>Il professionista, nel caso di perizie di stima di valore, si limita alla valutazione del bene/azienda senza effettuare alcuna valutazione in merito al cliente.</p> <p>Regole di condotta ai fini dell'adeguata verifica: il professionista acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria.</p>
Altre prestazioni	<p>Le seguenti prestazioni intellettuali svolte dai professionisti, essendo prive di risvolti patrimoniali e finanziari, non presentano ragioni per il monitoraggio ai fini antiriciclaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ docenze a corsi, convegni, master e simili anche mediante formazione a distanza; ✓ direzione, coordinamento e/o consulenza per l'organizzazione di attività di formazione; ✓ partecipazione a comitati di redazione e/o comitati scientifici di riviste, periodici, libri e giornali; ✓ redazione e aggiornamento di libri o di articoli e saggi su giornali, riviste, libri e banche dati; ✓ direzione e/o coordinamento editoriale di riviste, periodici, libri, giornali, banche dati; ✓ gestione di rubriche tematiche e/o di risposta a quesiti e/o chat su riviste, periodici, libri, giornali, banche dati, portali, ecc. ✓ redazione di pareri giuridici pro-veritate, anche tramite di terze società/enti di servizio che curano la gestione verso l'utente finale. <p> Nota: le predette attività, che si sostanziano in prestazioni a carattere didattico/divulgativo, non consentono al professionista di entrare nel merito delle operazioni del committente il quale non rappresenta un cliente del professionista.</p> <p>Nei casi sopra individuati, il professionista si limita ad eseguire una collaborazione/prestazione che gli viene commissionata, la quale non gli consente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ di eseguire alcuna valutazione sul committente, casa editrice o società di formazione; ▪ di entrare nel merito dell'attività da loro svolta. <p>Regole di condotta ai fini dell'adeguata verifica: il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale.</p>
Membro organo di vigilanza	<p>L'Organismo di vigilanza ex D.lgs. 231/2001 è deputato alla verifica della corretta attuazione del modello organizzativo onde prevenire la commissione dei reati e le relative responsabilità dettate dalla relativa normativa evitando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ eventuali contestazioni della c.d. "colpa da organizzazione" e dimostrando ▪ l'interesse della società al controllo sulla regolarità e sulla legalità del proprio operato. <p> Nota: poiché nelle funzioni svolte dal membro dell'OdV non si ravvisa alcuna prestazione professionale con risvolti economici, finanziari e patrimoniali, non vi sono ragioni per ritenere fondata la sussistenza in capo agli stessi degli obblighi di monitoraggio ai fini antiriciclaggio.</p> <p>Inoltre, poiché i componenti dell'OdV possono essere anche soggetti non iscritti in Albi, risulta non conforme alla normativa la condizione di prevedere gli obblighi antiriciclaggio solo per i membri iscritti in Albi.</p> <p>Regole di condotta ai fini dell'adeguata verifica: il professionista acquisisce una copia della delibera del CDA/determina dell'amministratore unico, ovvero del verbale assembleare di nomina, da conservare nel fascicolo dell'ente.</p>
Pratiche alla Registro imprese	<p>Le seguenti operazioni telematiche non presentano le caratteristiche delle prestazioni professionali e la loro esecuzione non consente alcuna valutazione circa le operazioni del cliente e non rientra nell'ambito applicativo degli obblighi antiriciclaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ invio telematico di bilanci e relativi documenti accompagnatori; ▪ pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad esempio le comunicazioni uniche d'impresa) <p>Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: alle predette attività si applica, per analogia, l'esonero dagli obblighi di adeguata verifica previsto per le attività di redazione e trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e quindi non è richiesto alcun adempimento.</p>

Pratiche verso altri enti	<p>La predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, MISE, CCIAA, ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software) rappresentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ meri adempimenti burocratici per la registrazione di opere frutto dell'ingegno ▪ che non riguardano movimentazioni finanziarie o evidenza di patrimoni. <p>Regole di condotta ai fini dell'adeguata verifica: il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo del cliente.</p>
---------------------------	--

PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RISCHIO INERENTE
Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	poco significativo
Assistenza, consulenza e rappresentanza tributaria	
Custodia e conservazione di beni e aziende	
Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti	
Consulenza contrattuale	
Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
Assistenza per richiesta finanziamenti	
Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica	
Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	
Consulenza aziendale	
Consulenza economico-finanziaria	
Consulenza in materia di redazione del bilancio	
Tenuta della contabilità	
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	
Revisione legale dei conti	
Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	molto significativo

VALUTAZIONE DEL "RISCHIO SPECIFICO"

La **valutazione del rischio specifico** avviene

- ➔ con riferimento agli **aspetti indicati nei punti A) e B)** della tabella che segue cui viene attribuito un punteggio e mediando i risultati
- ➔ in modo da **ottenere il valore del rischio specifico ricompreso nell'intervallo da 1 a 4** (1 = non significativo; 2 = poco significativo; 3 = abbastanza significativo; 4 = molto significativo).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO											
A) ASPETTI DA VALUTARE CONNESSI AL CLIENTE a.1. Natura giuridica a.2. Prevalente attività svolta a.3. Comportamento tenuto al momento dell'operazione a.4. Area geografica di residenza TOTALE PUNTEGGIO A	B) ASPETTI CONNESSI ALLA SINGOLA OPERAZIONE b.1. Tipologia b.2. Modalità di svolgimento b.3. Ammontare b.4. Frequenza e durata b.5. Ragionevolezza b.6. Area geografica di destinazione TOTALE PUNTEGGIO B										
<p>Il livello di rischio specifico si ottiene calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati ai fattori comprese nelle tabelle sopra indicate: rischio specifico cliente: somma punteggi tabella A; rischio specifico prestazione: somma punteggi tabella B; rischio specifico complessivo: somma dei valori delle tabelle / 10</p> <table> <tr> <th>Valori ponderati</th><th>Rischio specifico</th></tr> <tr> <td>1 – 1.5</td><td>Non significativo</td></tr> <tr> <td>1.6 – 2.5</td><td>Poco significativo</td></tr> <tr> <td>2.6 – 3.5</td><td>Abbastanza significativo</td></tr> <tr> <td>3.6 – 4.0</td><td>Molto significativo</td></tr> </table>		Valori ponderati	Rischio specifico	1 – 1.5	Non significativo	1.6 – 2.5	Poco significativo	2.6 – 3.5	Abbastanza significativo	3.6 – 4.0	Molto significativo
Valori ponderati	Rischio specifico										
1 – 1.5	Non significativo										
1.6 – 2.5	Poco significativo										
2.6 – 3.5	Abbastanza significativo										
3.6 – 4.0	Molto significativo										

DETERMINAZIONE DEL "RISCHIO EFFETTIVO"

La **determinazione del rischio effettivo** avviene considerando i valori del **rischio inerente** e di quello **specifico**, basata su una **ponderazione del 30%** (rischio inerente) / **70%** (rischio specifico):

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo 4	1,90	2,60	3,30	4
	abbastanza significativo 3	1,60	2,30	3	3,70
	poco significativo 2	1,30	2	2,70	3,40
	non significativo 1	1	1,70	2,40	3,10
		1 non significativo	2 poco significativo	3 abbastanza significativo	4 molto significativo
		RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)			

Sulla base del livello di rischio effettivo determinato, il **professionista** dovrà **adempiere** agli obblighi di **adeguata verifica in base alla seguente scala**:

GRADO DI RISCHIO	MISURE ADEGUATA VERIFICA
Non significativo	Regole di condotta previste in sede di trattamento delle prestazioni a rischio inerente non significativo
Poco significativo	Semplificate
Abbastanza significativo	Ordinarie
Molto significativo	Rafforzate

MODALITA' DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA

L'obbligo di **adeguata verificata**, in presenza di una **prestazione il cui oggetto coinvolge più parti**:

- è **espletato** solo nei confronti del cliente che conferisce l'incarico per l'esecuzione della prestazione professionale
- e comporta **l'identificazione e la verifica dell'identità** del cliente e/o esecutore, nonché del titolare effettivo.

STUDIO ASSOCIATO O STP

Nel caso di incarichi conferiti ad uno studio associato o ad una STP, **l'identificazione è svolta dal professionista incaricato dello svolgimento della prestazione**, che ne è responsabile.



DELEGA ADEMPIMENTI: gli adempimenti amministrativi inerenti all'identificazione possono essere delegati anche ai dipendenti e ai collaboratori.

Le seguenti attività rimangono a carico del professionista di volta in volta interessato:

- acquisizione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale;
- valutazione del rischio;
- esecuzione del controllo costante, dovuto nel caso di prestazione professionale continuativa, con possibilità di ripartire le attività tra i professionisti/soci e dividerne le conclusioni.



Nota: in alternativa alla predetta operatività, in relazione all'organizzazione adottata da ciascuno studio professionale, ogni professionista può assolvere in maniera singola e autonoma tutti gli adempimenti previsti.

ADEGUATA VERIFICA "SEMPLIFICATA"

Le misure semplificate consistono:

- **nell'identificazione** del cliente, dell'esecutore, del legale rappresentante e del titolare effettivo mediante acquisizione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 231/2007;
- nel **controllo costante**, con cadenza dilazionata nel tempo (ad es. triennale per i rapporti continuativi), essendo inoltre sufficiente raccogliere una dichiarazione del cliente dalla quale risulti l'assenza di variazioni circa il quadro informativo.



Nota: gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora il professionista abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata non risulti attendibile e vi sia sospetto di riciclaggio.

ADEGUATA VERIFICA "RAFFORZATA"

Per l'esecuzione dell'adeguata verifica rafforzata, il professionista deve attenersi a:


- **prestare attenzione all'identificazione** dei titolari effettivi, all'uso di identità false, di società di comodo/fittizie, all'interposizione di soggetti terzi, ai clienti occasionali;
- adottare misure **supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti**;
- verificare l'eventuale **presenza/sottoposizione** del cliente o di soggetti ad esso collegati,
- **consultare** fonti aperte e social media.

La verifica rafforzata **può essere effettuata mediante l'adozione**, da parte del professionista, di una o più delle seguenti **ulteriori misure**:

- acquisizione di almeno 2 documenti di riconoscimento del cliente in corso di validità;
- verifica del rilascio di un dispositivo di firma digitale del cliente;
- richiesta di un documento che attesti l'esistenza in capo al cliente di un rapporto bancario e/o assicurativo presso un intermediario destinatario degli obblighi antiriciclaggio;
- consultazione di banche dati liberamente accessibili;
- verifica della provenienza dei fondi utilizzati per il compimento dell'operazione;
- maggiore frequenza del controllo costante.

ADEGUATA VERIFICA CON RICORSO A TERZI

Ferma la responsabilità dei soggetti obbligati, è consentito ai medesimi di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), b) e c), D.lgs. 231/07.

SOGGETTI TERZI
Intermediari bancari e finanziari nazionali e di altri paesi UE
Agenti in attività finanziaria per le operazioni di importo inferiore a € 15.000, relative alle prestazioni di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica
Intermediari bancari e finanziari aventi sede in un Paese terzo, che: <ul style="list-style-type: none"> ▪ sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla direttiva; ▪ sono sottoposti a controlli di vigilanza in linea con quelli previsti dal diritto dell'UE;
Professionisti nei confronti di altri professionisti
 Nota: i professionisti possono richiedere ai soggetti terzi il rilascio dell'attestazione di adempimento dell'adeguata verifica, mentre possono rilasciare tale attestazione solo ad altri professionisti.

Il ricorso a terzi è possibile in relazione alla **natura e tipologia dell'operazione** come nel caso di:

- operazioni caratterizzate dalla presenza di uno/più clienti assistito/i da più professionisti;
- operazioni affidate da clienti non presenti fisicamente e/o legalmente nel territorio dove ha sede lo studio del professionista.

CONSERVAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI

La **conservazione, cartacea o informativa**, ha lo scopo di evitare la perdita o distruzione dei documenti e di mantenere nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità.



Nota: i professionisti possono continuare ad alimentare il registro cartaceo o l'archivio informatico già istituiti anteriormente al D.lgs. 90/2017, previa integrazione dei relativi dati alle nuove disposizioni normative.

DOCUMENTI OGGETTO DELL'OBBLIGO DI CONSERVAZIONE
Copia dei documenti acquisiti in sede di adeguata verifica della clientela, sia per le prestazioni professionali che per le operazioni
Originale o copia con efficacia probatoria, delle scritture e registrazioni inerenti alle sole operazioni

La conservazione deve consentire la ricostruzione:

- ➔ **per le prestazioni professionali:** data conferimento incarico e dati identificativi del cliente, titolare effettivo e esecutore e informazioni su scopo e natura del rapporto o prestazione;
- ➔ **per le operazioni:** data, importo e causale dell'operazione e mezzi di pagamento utilizzati.

La **conservazione cartacea dei documenti** richiede che gli stessi siano **datati e sottoscritti** dal professionista o da un suo delegato. Inoltre, per tale modalità, il fascicolo del cliente può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato elettronico non modificabile all'interno del sistema informatico dello studio professionale (ad es. visure estratte da pubblici registri).



Nota: il fascicolo del cliente, tenuto in conformità agli artt. 31 e 32 del D.lgs.231/2007, costituisce idonea modalità di conservazione di dati e informazioni assunte ai fini dell'antiriciclaggio.

Per la **conservazione informatica** i professionisti possono avvalersi, ferma restando la possibilità di **rimandare** ad alcuni documenti conservati in formato cartaceo all'interno dello studio professionale, di un **modello**:

- **interno:** il processo di conservazione è realizzato nella struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti informatici;
- **esterno:** il responsabile della conservazione può affidare il processo di conservazione a soggetti terzi pubblici o privati.



STUDI ASSOCIATI E STP: si potranno regolamentate modalità organizzative che prevedono una funzione generale e accentrata di conservazione, per tutti i professionisti associati, sia dei dati raccolti per l'identificazione del cliente/esecutore/titolare effettivo, sia delle altre informazioni e/o documentazioni raccolte dal singolo professionista che riceve l'incarico ovvero dal responsabile della funzione antiriciclaggio.